DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI ACQUISTATI IN ITALIA DA PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. unico

Gli autoveicoli nuovi di fabbrica, acquistati da persone residenti all'estero, in soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato, si considerano esportati, ai fini della restituzione dei diritti di confine e dell'IGE, per effetto della immatricolazione mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Dal momento della immatricolazione, fino all'uscita dallo stato, gli autoveicoli di cui al comma precedente sono assoggettati al regime doganale della temporanea importazione, salva l'applicazione del trattamento previsto dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in caso di mancato trasferimento all'estero alla scadenza, del termine prefisso.

Versione in vigore dal 22 giugno 1965, non più in vigore dal 12 aprile 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di esportazione di autoveicoli acquistati in Italia da persone residenti all'estero
Estremi	Legge 14 maggio 1965, n. 576
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-esportazione-di-autoveicoli-acquistati-in/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it